



**Guardia di Finanza**  
**FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI**

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel. 06/44221 – Fax. 06/44222348

**Contratto relativo alla convenzione per la fornitura di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici a favore di circa 63.000 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.**

L'anno 2010, il giorno 17 del mese di novembre, in Roma, presso la sede del Fondo di Assistenza per i Finanziari sita in Viale XXI Aprile n. 51, viene redatto il presente contratto tra:

- 1) il Fondo di Assistenza per i Finanziari, codice fiscale 80094070580, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51, nel prosieguo indicato come "F.A.F.", per la stipula del presente atto rappresentato dal Consigliere di Amministrazione delegato alla firma dei contratti, Ten. Col. Pietro Mazzotta, codice fiscale MZZ PTR 58T10 D218V, che interviene in conformità con quanto previsto dalla delega conferita dal Presidente in data 16 settembre 2009;
- 2) la Società "CDC POINT S.p.A.", con sede in Gello di Pontedera (PI), Via Calabria, n. 1, codice fiscale e partita i.v.a. 01250630504, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Enrico Dell'Artino (codice fiscale DLLNRC47A24F628K), di seguito e per brevità denominata "CDC", entrambe di seguito "Parti".

I componenti premettono che nella gara a procedura ristretta in ambito C.E. la "CDC POINT S.p.A." è risultata aggiudicataria della convenzione mediante la quale tutti i militari della Guardia di Finanza, in servizio al 31 dicembre 2008, potranno acquistare, presso i Punti Vendita indicati dalla CDC, personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici secondo le modalità, i prezzi e le condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 17 novembre 2010 che costituisce parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso, dovendosi addivenire alla stipula di formale contratto, il Fondo di Assistenza per i Finanziari conferisce all'Ing. Enrico Dell'Artino, che accetta in nome e per conto della società da lui rappresentata, l'appalto della fornitura, alle condizioni indicate negli articoli seguenti e nella Convenzione stipulata in data 17 novembre 2010 che, contrassegnata dalla lettera "A", si allega al presente atto per formarne parte integrante:

**ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

La CDC si impegna a garantire, attraverso la catena di "Punti Vendita" di cui all'allegato "B", l'acquisto di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici ai soggetti aderenti all'unità Convenzione (fino ad un massimo di circa 63.000 unità e comunque, se eccedenti tale numero, ricompresi negli elenchi nominativi che la CDC riceverà dal F.A.F.), previa loro identificazione ai sensi dell'art. 2 dell'unità Convenzione.

**ART.2 - PREZZO DELLA FORNITURA**

Per ogni singolo acquisto eseguito in relazione alla convenzione di cui all'allegato "A", è previsto un rimborso a carico del F.A.F. fino alla concorrenza di € 315,00 (trecentoquindici/00), oneri fiscali inclusi. Quindi l'intera provvista ammonta al complessivo importo di € 16.666.666,67 + IVA al 20% per un totale di € 20.000.000,00.

Nel presente appalto non vi sono rischi da interferenza, per cui non viene riconosciuto alcun onere per la stazione appaltante al riguardo.

**ART.3 - GARANZIA**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti col presente atto, la CDC, in quanto in possesso del certificato UNI ISO 9001: 2008 rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A. in scadenza il 13/06/2013, ha prestato garanzia del 5% sull'importo complessivo della fornitura al netto dell'IVA, pari ad € 833.333,33, come previsto dal combinato disposto dell'art. art. 75 - comma 7 - e 113 - comma 1 - del D. Lgs. 163/2006, costituita dalla Polizza Fidejussoria n. 995104409, rilasciata in data 21 ottobre 2010 dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Pontedera, che, contrassegnata dalla lettera "C", si allega al presente atto per formarne parte integrante.

**Segue contratto relativo alla convenzione per la fornitura di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici a favore di circa 63.000 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.**

#### **ART. 4 – INIZIO E DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione, che entrerà in vigore entro 7 (sette) giorni solari dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti, ha durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile per ulteriori 6 (sei) mesi.

#### **ART.5 - SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA**

Lo svincolo della cauzione provvisoria e/o definitiva avverrà ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART.6 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La fornitura oggetto del contratto è in tutto disciplinata dal:

- D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare le norme sopra richiamate.

#### **ART.7 – PENALITA' APPLICABILI**

Per tutto ciò che attiene le violazioni delle prescrizioni previste nel presente atto, si applicherà una penalità dello 0,10% sull'importo complessivo previsto contrattualmente per ciascuna inadempienza relativa, in particolare, agli obblighi di cui agli artt. 3 – 4 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 e 16 della convenzione, sino ad un massimo del 10% del valore contrattuale. Il raggiungimento di un ammontare di penalità superiore al 10% dell'importo complessivo previsto contrattualmente comporterà la risoluzione del contratto.

#### **ART.8 – OBBLIGHI**

L'aggiudicatario è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro rinnovazione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La stazione appaltante, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola.

In merito a quanto sopra, l'appaltatore non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

In caso di accertamento definitivo delle suddette infrazioni, il F.A.F. risolverà il contratto, con incameramento della cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA' CIVILE**

La CDC assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti dalle persone dell'impresa in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

#### **ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

E' sempre fatta salva la facoltà del F.A.F., una volta acquisita conoscenza dell'eventuale esercizio dell'azione penale a carico dell'aggiudicatario per delitti contro la Pubblica Amministrazione relativi ad alcuna delle fasi contrattuali, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva dello stesso atto.

In caso di sentenza definitiva di condanna, il F.A.F. potrà procedere alla rescissione del contratto ed all'esecuzione in danno del commissionario. Se la responsabilità penale è accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Amministrazione committente una penale pari al 10% del valore della fornitura.



Segue contratto relativo alla convenzione per la fornitura di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici a favore di circa 63.000 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

#### **ART. 11 – PAGAMENTI**

Le fatture relative agli acquisti effettuati in conformità della richiamata Convenzione saranno emesse direttamente dai singoli Punti Vendita all'utente acquirente.

Secondo i parametri indicati nella Convenzione allegato "A", CDC invierà con cadenza mensile al F.A.F. idoneo documento riepilogativo contenente gli estremi identificativi delle fatture emesse da ciascun Punto Vendita, suddivise per Punto Vendita e per Provincia, recante in ordine progressivo i singoli importi unitari (€ 315,00). Il citato documento riepilogativo recherà altresì, per ogni fattura, il nominativo dell'acquirente del/i prodotto/i acquistato/i nel mese di riferimento. Detto documento riepilogativo sarà intestato al Fondo di Assistenza per i Finanziari - c.f. 80094070580, Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma – e dovrà essere presentato per via informatica. Inoltre, alla fine di ogni trimestre, sarà inviato un certificato della competente Camera di Commercio, di data non antecedente a 30 giorni rispetto a quella del documento medesimo, dal quale risulti che l'impresa non sia incorsa in alcuna procedura concorsuale.

Errori materiali nella redazione della documentazione fiscale e del documento riepilogativo non potranno far sorgere obbligo alcuno in capo al FAF.

#### **ART. 12 – ACCREDITO DEI PAGAMENTI E OBBLIGO DI TRACCIABILITA'**

Il pagamento della fornitura avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del documento riepilogativo di cui al precedente art. 11 e sarà effettuato in favore di CDC mediante accreditamento sul conto corrente dedicato insistente presso UniCredit S.p.A. – Filiale di Firenze – Large Corporate, avente CODICE IBAN: IT02L0200802854000101111677, intestato a "CDC Point S.p.A." con indicazione, sui singoli bonifici, del CUP n. G51G0900050006 e C.I.G.: 0412841F27, in ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 il cui mancato rispetto comporta la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto.

La ditta si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque variazione alla forma di pagamento innanzi indicata, indicando gli estremi identificativi di altri conti correnti dedicati ai flussi finanziari di cui al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ove la ditta ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.

La ditta, inoltre, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

#### **ART. 14 – RISERVATEZZA**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente.


#### **ART. 15 – CESSIONI DI CREDITO**

Il credito CDC derivante dal presente contratto non è cedibile.

Il F.A.F., fin da ora, manifesta il proprio rifiuto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., a cessioni di credito, integrali o parziali, del corrispettivo d'appalto.

#### **ART. 16 – RECESSO CONTRATTUALE**

Oltre ai casi previsti per legge e dalla Convenzione in allegato "A", il F.A.F. può recedere dal contratto qualora, in corso di esecuzione, vengano accertati gravi inadempimenti ed essi, esperito il contraddittorio tra le parti, non vengano rimossi nel termine perentorio assegnato. In caso di sentenza definitiva di condanna del fornitore, in conformità all'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il F.A.F. potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'esecuzione in danno del fornitore.



**Segue contratto relativo alla convenzione per la fornitura di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici a favore di circa 63.000 appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.**

#### **ART. 17 – DOMICILIO**

Agli effetti del presente contratto l'aggiudicatario elegge domicilio presso la sede sociale sita in Pontedera (PI) – località Gello, zona industriale via Calabria n. 1.

La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare al Fondo di Assistenza per i Finanziari ogni successiva variazione di domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Le eventuali comunicazioni potranno essere effettuate da parte della ditta anche mediante posta elettronica all'indirizzo [RM0011650071@gdf.it](mailto:RM0011650071@gdf.it) e, da parte del Fondo, all'indirizzo di posta elettronica sito [infocorporate@cdc.it](mailto:infocorporate@cdc.it).

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie che sorgono dal presente atto, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

#### **ART. 19 – NORMA INTERPRETATIVA**

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel relativo allegato "A", prevale il contenuto del contratto.

#### **ART.20 – ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

Restano a carico della Ditta ogni onere relativo alla registrazione - a tassa fissa - e tutte le spese relative all'imposta di Registro - Bollo e quanto altro inerente al presente contratto.

La società contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto della seguente normativa:

- art. 90 del D.P.R. del 26.10.1972, n. 633 (istituzione e disciplina del valore aggiunto);
- D.P.R. del 26.04.1986, n. 131 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790.

#### **ART.21 – CONCLUSIONI**


Il presente contratto, che consta di n. 4 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, è stato letto dalle parti, le quali ne hanno riconosciuto il contenuto conforme alla loro volontà e lo hanno sottoscritto.

Roma, 17 novembre 2010

Fondo di Assistenza per i Finanziari  
Il Consigliere Delegato  
Ten. Col. Pietro Mazzotta




CDC Point S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Enrico Dell'Artino



Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto.

Fondo di Assistenza per i Finanziari  
Il Consigliere Delegato  
Ten. Col. Pietro Mazzotta



CDC Point S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Enrico Dell'Artino

